



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

Piazza Pretoria n. 1 Palermo

Tel: 091/7402305 – fax: 091/7402478

e-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it

Palermo **29/12/2014** prot. n. **1044970/USG**

Responsabile del procedimento: Funzionario amm. vo Dott.ssa M.C. Scalia

e-mail: m.c.scalia@comune.palermo.it

Visto: Funzionario amm. vo D.ssa M. C. Orlando

OGGETTO: Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza – Circolare n. 6/2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

E-mail

dirigenti@comune.palermo.it

Ai Sigg. Dirigenti

sindaco@comune.palermo.it

e, p.c.

Al Sig. Sindaco

Com’è noto l’art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, (recante: “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto nuove disposizioni in materia di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza, modificando la disciplina di cui all’art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (recante: “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

Al fine di fornire indicazioni sull’interpretazione e sull’applicazione della nuova disciplina che, tra l’altro, ha l’obiettivo di favorire ed agevolare il ricambio ed il ringiovanimento dei vertici nelle pubbliche amministrazioni, il 4 dicembre u.s., il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha adottato la circolare in oggetto indicata.

Il suddetto documento ministeriale precisa, con riferimento all’efficacia nel tempo della nuova disciplina, come la stessa sia da ritenersi prevalente sulle disposizioni precedenti, anche speciali, prescrivendo l’implicita abrogazione di eventuali norme che consentano il conferimento di incarichi e cariche ricompresi tra quelli per i quali ormai esiste un divieto, a soggetti in quiescenza.

In ragione di quanto sopra, la nuova disciplina si applica a partire dal 25 giugno u.s.¹, giorno di entrata in vigore del D.L. 90/2014.

La circolare in oggetto chiarisce, inoltre, che “*Non incorrono nel divieto e rimangono soggetti alla disciplina precedente gli incarichi a soggetti in quiescenza conferiti precedentemente alla suddetta data anche se alla stessa data il trattamento economico o compenso non era ancora definito*”.

Il divieto disposto dal citato art. 6 del D.L. 90/2014 riguarda tutte le amministrazioni pubbliche², nonché le “*pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica*

¹ Si evidenzia, tuttavia, che la legge di conversione del D.L. 90/2014, entrata in vigore il 19 agosto 2014, ha parzialmente modificato le originarie previsioni contenute nel D.L., relative alle designazioni in enti o società controllate dalle amministrazioni pubbliche. Tali modifiche hanno pertanto prodotto i loro effetti a partire dal 19 agosto u.s.

² Si rileva che ai sensi del comma 2, dell’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001 “*Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di*

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)", estendendosi "a qualsiasi lavoratore dipendente collocato in quiescenza, indipendentemente dalla natura del precedente datore di lavoro e del soggetto che corrisponde il trattamento di quiescenza.", ad eccezione degli incarichi conferiti da organizzazioni diverse dalle pubbliche amministrazioni italiane.

Al fine di evitare eventuali comportamenti elusivi dei divieti imposti dalla nuova disciplina, la circolare ministeriale vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi e nomine a soggetti prossimi alla pensione, solo eccezionalmente ammettendo, per questi ultimi, incarichi di collaborazione a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per una durata non superiore ad un anno, non prorogabile, né rinnovabile.

Quanto sopra, al fine di consentire alle amministrazioni, valutata la compatibilità dell'incarico con la gratuità e la durata limitata dello stesso, di potere assicurare il trasferimento delle conoscenze e delle esperienze nonché la continuità nella direzione degli uffici.

Le suddette disposizioni inerenti alla durata massima annuale dell'incarico ed al rimborso delle spese si estendono certamente anche agli incarichi a soggetti in quiescenza ai quali, prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, erano affidati incarichi a titolo gratuito e consentono, nel rispetto della durata massima annuale, il contemporaneo conferimento, in capo allo stesso soggetto collocato in quiescenza, di più incarichi, ove compatibili tra di loro, da parte di differenti amministrazioni.

Viene, inoltre, riconosciuta alle amministrazioni pubbliche, valutata la compatibilità dell'incarico con la gratuità, la durata massima annuale, le responsabilità connesse all'incarico e ferme restando le regole relative alle procedure selettive di conferimento³, la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti che, seppur collocati in quiescenza, non abbiano ancora raggiunto i limiti di età previsti dalla legge.

La circolare individua dettagliatamente le tipologie di incarichi per i quali vige il divieto di conferimento, indipendentemente dalla fonte di finanziamento mediante la quale gli interessati sono retribuiti.

Nello specifico, si tratta di:

- 1.incarichi di studio e di consulenza,
- 2.incarichi dirigenziali o direttivi;
- 3.cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati;
- 4.incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 6 D. Lgs. 165/2001⁴;

commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300..."

³ Cfr. art. 7 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

⁴ Ai sensi del quale: "Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo

5.incarichi dirigenziali che implicano la direzione di uffici e la gestione di risorse umane;

6.incarichi in strutture tecniche;

In assenza di specifiche esclusioni vengono, altresì, ritenuti dalla circolare in oggetto annoverabili tra gli incarichi non conferibili:

7.le posizioni dirigenziali, direttive, di studio o di consulenza nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici;

8.le cariche di presidente, amministratore o componente del consiglio di amministrazione di enti e società controllate.

Tra le tipologie di incarichi e collaborazioni che la circolare ministeriale consente di conferire ai soggetti collocati in quiescenza, ferme restando le vigenti disposizioni circa i requisiti e le modalità di scelta dei soggetti cui conferire eventuali cariche e le procedure di conferimento delle stesse, e nella considerazione che vadano comunque evitati quei comportamenti che tentino di aggirare l'istituto del collocamento in quiescenza, rientrano:

1.i contratti d'opera non intellettuale;

2.gli incarichi che non comportino funzioni dirigenziali o direttive;

3.gli incarichi che abbiano oggetto diverso da quello di studio o di consulenza;

4.gli incarichi di docenza;

5.gli incarichi in commissioni di concorsi o di gara, o partecipazioni a organi collegiali consultivi;

6.gli incarichi di commissari straordinari, nominati per l'amministrazione temporanea di enti pubblici;

7.gli incarichi in organi di controllo, quali collegi sindacali e comitati dei revisori, purché non abbiano natura dirigenziale.

La circolare ministeriale – di cui si suggerisce, ad ogni buon conto, una attenta lettura – dedica inoltre particolare attenzione all'eccezione al divieto che la suddetta disciplina impone: la possibilità di consentire – come detto – il conferimento di incarichi o collaborazioni ai medesimi soggetti in quiescenza, purché a titolo gratuito (e con rimborso delle spese documentate) e della durata di non oltre un anno, con ciò mettendo in evidenza – quale *ratio* alla base tanto del divieto quanto della relativa eccezione – che le disposizioni che dettano il divieto in argomento “*...non sono volte a introdurre discriminazioni nei confronti dei pensionati, ma ad assicurare il fisiologico ricambio di personale nelle amministrazioni, da bilanciare con l'esigenza di trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa...*

Quanto sopra si rappresenta per opportuna conoscenza.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Dott. Fabrizio Dall'Acqua